

ACCORDO DI SEGRETEZZA

Il sottoscritto Dott. Domenico De Rosa, con studio in Corzo Palladio 51, Vicenza (VI), in qualità di Curatore nel Fallimento n. 125/2018 Tribunale di Vicenza.

(“Parte divulgatrice” o “La Divulgatrice”)

E

Il Sig./La Sig.ra _____ (c.f. _____) nata a _____ il _____ e residente in _____ alla via _____. Ai fini delle comunicazioni si indicano: email _____; pec _____.

oppure

La società _____ (c.f./p.iva _____) corrente in _____ alla via _____, in persona del legale rappresentante munito dei necessari poteri di rappresentanza Sig./Dott. _____, residente in _____ alla Via _____. Ai fini delle comunicazioni si indicano: email _____; pec _____.

Si specifica che i riferimenti suindicati devono corrispondere ai riferimenti inseriti al momento della registrazione al portale www.industrialdiscount.it

(“Parte ricevente” o “La Ricevente”)

PREMESSO CHE

- Al fine di porre in vendita i beni di cui all’attivo della Procedura n. 125/2018, la Parte divulgatrice mette a disposizione nella cd. Data Room, idonea documentazione volta a fornire ai soggetti interessati a partecipare all’asta di vendita tutte le informazioni sui beni oggetto della vendita;
- la Parte ricevente necessita di esaminare e prendere conoscenza del disciplinare e di ogni più utile informazione caricata nella Data Room, al fine di valutare l’opportunità di presentare la propria offerta nell’ambito dell’asta di vendita;
- la Parte divulgatrice, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e trattamento dei dati sensibili, è tenuta a non diffondere impropriamente informazioni essenziali e caratterizzanti i beni in vendita e/o i soggetti della procedura (esperti, società sottoposta alla procedura concorsuale, ...), salvo che per lo specifico scopo perseguito mediante l’asta di vendita;
- la Parte divulgatrice intende regolare il trattamento delle informazioni trasferite, secondo le modalità previste nel presente accordo ed in conformità alla vigente normativa in tema di privacy e trattamento dei dati personali.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. PREMESSE

- a) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. OGGETTO

- a) Il presente accordo disciplina gli obblighi di riservatezza e non divulgazione cui è tenuta la ricevente rispetto alle informazioni di cui viene a conoscenza nello svolgimento delle attività descritte in premessa.
- b) Ai fini del presente accordo, sono considerate riservate le informazioni e/o i dati (“Informazioni riservate”) trasmesse consentendo l’accesso alla data room da una delle parti (Parte divulgatrice) all’altra (Parte ricevente) ed identificate come tali dalla parte che le trasmette.
- c) L’accesso alla data room è consentito esclusivamente ai soggetti interessati a presentare offerte, autorizzate dalla Parte divulgatrice.

3. **OBBLIGHI DELLA PARTE RICEVENTE**

- a) La Parte ricevente, si obbliga espressamente a:
- garantire la riservatezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza per il tramite della data room nonché ad utilizzarle esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa e per il tempo di vigenza del presente accordo, non potendo pertanto farne uso differente;
 - non rivelare/trasferire e/o comunicare, anche solo in parte, dette informazioni a terzi (società, enti o persone fisiche), né a riprodurre, copiare e/o duplicare, in qualsiasi modo ciò avvenga, documenti (ivi compresi quelli elettronici) contenenti le informazioni o parte delle stesse, se non con il consenso preventivo reso in forma scritta dalla parte divulgatrice;
 - garantire la riservatezza delle informazioni, adottando tutte le misure necessarie nei confronti di tutti coloro che in generale operano a vario titolo sotto la sua supervisione e/o controllo, nonché a riprodurre e far accettare analoghi obblighi da parte dei terzi propri fornitori cui le informazioni siano comunicate in quanto strettamente necessario al fine di dare esecuzione al presente accordo. Rimane fermo il divieto di consentire l'accesso a persone non espressamente autorizzata dalla parte divulgatrice.
 - non accedere alla data room attraverso un punto di accesso non sicuro. La ricevente si obbliga altresì a non lasciare incustodito il proprio computer e/o le proprie credenziali di accesso;
 - informare tempestivamente per mezzo pec la divulgatrice, in caso di diffusione indesiderata (c.d. *data breach* ex art 33-34 Reg.UE 2016/679) dei dati oggetto del presente accordo senza ingiustificato ritardo, e comunque non oltre 24 ore dall'accaduto. Tale obbligo di notifica si estende ai casi di infezione o violazione di sistemi informativi che causerebbero una potenziale fuoriuscita indesiderata di informazioni;
 - trattare i dati con strumentazioni e misure tecniche sufficienti per garantire la tutela della confidenzialità e integrità dei dati oggetto del presente accordo;
 - impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle informazioni di cui la parte ricevente sia in possesso;
 - restituire - su semplice richiesta scritta della parte divulgatrice e salvo che quanto richiesto non sia incompatibile con l'esigenza di trattenere presso di sé una copia al fine di rispondere ad un obbligo di legge o regolamento, di disporre di mezzi di prova in procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria, amministrativa o a qualsiasi altra autorità e purché ne sia stata fatta richiesta da parte di detta autorità e ne sia stata data comunicazione alla controparte – tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le informazioni classificate come confidenziali acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;
 - distruggere – su semplice richiesta scritta della parte divulgatrice – tutti i supporti cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le informazioni classificate come confidenziali in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi compreso tutte le copie, anche solo parziali, dei suddetti supporti.
- b) La ricevente si assume ogni responsabilità per qualsiasi diffusione od utilizzazione delle informazioni confidenziali avvenuta in violazione del presente accordo. In particolare, nel caso di violazione del presente accordo dovuta al comportamento della ricevente, la divulgatrice avrà diritto ad intraprendere ogni azione a propria tutela, compresi provvedimenti cautelari, oltre al risarcimento di qualunque danno, a qualsiasi titolo, conseguente a tale inadempimento.
- c) La ricevente gestirà le informazioni di cui verrà a conoscenza nel rispetto della normativa dettata in materia ed osserverà la massima cura e diligenza nel conservare, trattare e proteggere le

informazioni confidenziali garantendone l'inaccessibilità da parte di terzi e l'uso improprio o comunque non autorizzato.

- d) La documentazione messa a disposizione da parte della parte divulgatrice sarà utilizzata dalla parte ricevente esclusivamente al fine di formulare un'offerta vincolante nella fase della procedura di raccolta di offerte d'acquisto dei beni all'attivo del Fallimento n 125/2018 del Tribunale di Vicenza.

4. DURATA

- a) L'accordo entrerà in vigore alla data di sottoscrizione dello stesso e non cesserà nel caso in cui la ricevente non presenti alcuna offerta, ovvero non risulti aggiudicataria all'esito dell'asta.
- b) Si prevede che il vincolo di riservatezza perduri sino a quando le informazioni non siano divenute note alla generalità degli operatori del settore. Qualora uno o più elementi costituenti le informazioni confidenziali diventi noto, il vincolo di segretezza rimarrà comunque in vigore in riferimento a quegli elementi che non siano ancora noti.

5. CONTENUTO DELLE INFORMAZIONI

- a) La Parte divulgatrice non fornisce alcuna garanzia, espressa od implicita, alla ricevente circa la completezza, esaustività, accuratezza, ragionevolezza delle informazioni.
- b) La Parte divulgatrice non è in alcun modo obbligata a fornire ulteriori informazioni alla ricevente ad eccezioni di quelle contenute nei documenti pubblicati nel data room.

6. ESCLUSIONE DI OGNI DIVERSO ACCORDO

- a) Il presente accordo ha carattere vincolante fra le parti con esclusivo riferimento agli obblighi ivi contenuti.

7. FORO COMPETENTE

- a) Per ogni controversia che emerga tra le parti relativa, connessa e/o comunque conseguente, all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Vicenza.

_____, _____

Dott. Domenico De Rosa
Curatore
Fallimento n. 125/2018
La Parte divulgatrice

La Parte ricevente

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, la parte ricevente dichiara di aver espressamente ed attentamente letto, compreso e accettato i seguenti articoli: art. 3 - OBBLIGHI DELLA PARTE RICEVENTE; art.4 – DURATA; art.7 – FORO COMPETENTE.

Luogo, data _____
La Parte ricevente _____

Ai fini dell'autorizzazione all'accesso alla data room, si prega di voler restituire alla procedura il presente documento, siglato in ogni pagina e sottoscritto per accettazione, a mezzo posta elettronica certificata.